

MORRI  
ROSSETTI

**Contributo a fondo perduto:  
disponibile l'istanza da presentare  
all'Agenzia delle entrate**

*11 giugno 2020*

## **Contributo a fondo perduto: disponibile l'istanza da presentare all'Agenzia delle entrate**

*L'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") ha previsto – tra le misure a sostegno del reddito – l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.*

*Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020, è stato approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e le relative istruzioni per la compilazione.*

### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi **non superiore a 5 milioni di euro**.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia).

### **Condizioni per accedere al beneficio**

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** è inferiore ai **2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

Per chi ha iniziato l'attività dal **1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Lo stesso vale per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

### **Calcolo del contributo a fondo perduto**

Il contributo a fondo perduto si determina applicando una data percentuale alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,

nel periodo d'imposta 2019.

In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## **L'istanza: contenuto e termini per la presentazione**

L'istanza deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Se l'ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il richiedente deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A dell'istanza. In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'istanza può essere presentata - **esclusivamente** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – a partire dal **15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in **sostituzione** dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo sia **superiore a 150.000 euro**, l'istanza, comprensiva del quadro A è predisposta in formato pdf, firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

### **Referenti**



**Davide Rossetti**

**Responsabile Dip. Tax Advisory e Tax Compliance**

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)



**Roberta De Pirro**

**Responsabile del Centro Studi**

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

MORRI  
ROSSETTI



Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)